

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO

Articolo 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento interno disciplina i presupposti e le modalità di concessione di contributi economici, nonché del patrocinio e del logo da parte del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena in favore delle iniziative indicate all'articolo 3 e comunque rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine anche sotto il profilo della promozione della funzione sociale e del ruolo dei Chimici e dei Fisici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Articolo 2 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento:

- a) per **patrocinio** si intende l'adesione simbolica ad una delle iniziative di cui all'art. 3 senza assunzione di alcun onere a carico dell'Ordine;
- b) per **contributo** si intende l'erogazione di una somma di denaro a sostegno delle iniziative di cui all'art. 3.

Articolo 3 (Soggetti legittimati e individuazione delle iniziative)

1. Le richieste di contributo, di patrocinio e di uso del logo possono essere presentate da soggetti pubblici o privati, nonché da singoli Chimici e Fisici iscritti all'Albo di Modena.
2. Le iniziative per le quali possono essere concessi dal Consiglio, in via alternativa o cumulativa, un contributo economico, il patrocinio e l'uso del logo, sono, a titolo esemplificativo:
 - a) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, siano ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione chimica e fisica, la conoscenza del ruolo etico e sociale, la diffusione della cultura e dei valori della professione chimica e fisica;
 - b) iniziative che, per tematica, rilevanza culturale e scopo sociale, siano ritenute di interesse per i Chimici e i Fisici.
3. Sono escluse dalla concessione del contributo, del patrocinio e dell'uso del logo le iniziative:
 - a) con finalità di pubblicità o promozione commerciale;
 - c) organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di diretta appartenenza politica;
 - c) con finalità non coerenti con il ruolo istituzionale dell'Ordine;
 - d) organizzate da soggetti in conflitto di interessi con l'Ordine.

Articolo 4 (Modalità di presentazione e contenuto delle domande di contributo)

1. Nel caso di richieste fino all'importo di € 500,00 (euro cinquecento), la domanda scritta di contributo dovrà contenere una succinta descrizione dell'iniziativa e del relativo programma, con quantificazione della somma da concedersi e con la espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine ex art. 5, comma 7, del presente regolamento.

2. In tutti gli altri casi la domanda scritta di contributo deve contenere:

a) l'illustrazione della rilevanza locale, provinciale, nazionale dell'iniziativa, con la indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori;

b) indicazione degli scopi, dei destinatari e dei profili di interesse chimico e fisico;

c) programma, anche provvisorio, con specifica indicazione: della sede, della data, dell'ora, dei soggetti organizzatori e degli eventuali relatori;

d) il bilancio, anche sommario, delle spese e delle entrate prevedibili, con specifica indicazione:

1. degli oneri a carico dei chimici e dei fisici partecipanti;

2. dell'apporto economico degli organizzatori;

3. dei soggetti diversi dall'Ordine destinatari di analoghe richieste di contributo con illustrazione della loro natura, finalità e ambito d'azione;

e) la quantificazione del contributo richiesto;

f) le generalità del responsabile della gestione amministrativa, logistica e contabile dell'iniziativa, con relativi recapiti, anche telefonici, indirizzo ufficiale presso cui ricevere le comunicazioni e estremi del conto corrente su cui ricevere il contributo;

g) l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati e alla pubblicazione del relativo contributo sul sito web dell'Ordine ex art. 5 comma 7), nonché l'accettazione esplicita dell'eventuale controllo previsto dall'art. 8.

h) ogni altra informazione e/o documento utile alla valutazione dell'iniziativa.

3. La sottoscrizione della domanda ha valore di assunzione di responsabilità della veridicità e correttezza del suo contenuto.

4. L'incompletezza della domanda potrà comportare il rigetto della richiesta di contributo.

Articolo 5 (Procedimento e criteri per la concessione del contributo)

1. La domanda è assegnata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine ad uno dei Consiglieri che, udito il Tesoriere, la sottopone alle determinazioni del Consiglio con una relazione da riportare succintamente a verbale.

2. Il Consiglio può accogliere, in tutto o in parte, la domanda di contributo, senza necessità di motivazione, ovvero respingerla con motivata deliberazione.

3. I contributi possono essere concessi dal Consiglio nei limiti dell'accantonamento annuale indicato nello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio, con l'avvertenza che i contributi dovranno ripartirsi in modo equo ed imparziale.

4. Il contributo può essere concesso esclusivamente per iniziative senza scopo di lucro.

5. Ai fini della concessione del contributo il Consiglio tiene conto dei seguenti criteri:

a) ambito territoriale di rilevanza dell'iniziativa;

b) interesse chimico e fisico all'iniziativa, anche ai fini dei crediti formativi;

c) numero dei partecipanti ed onere di partecipazione previsti;

d) assunzione parziale o totale dei costi da parte dell'organizzatore dell'iniziativa;

e) concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;

f) eventuale gratuità dell'iniziativa;

g) eventuale previsione della diffusione degli atti dell'iniziativa;

h) ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa e della sua utilità per i Chimici ed i Fisici;

6. La concessione del contributo comporta l'obbligo di inserire chiaramente sul materiale divulgativo dell'iniziativa (locandine, inviti, brochure, pagine web, ecc.) la formula: "con il contributo economico dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena".

7. Tutti i contributi erogati dall'Ordine saranno pubblicati sul sito internet dell'Ordine nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici". A tal fine il soggetto organizzatore dovrà espressamente autorizzare il Consiglio al trattamento dei dati personali anche ai fini della pubblicazione sul sito.

8. I medesimi contributi sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo la normativa vigente.

Articolo 6 (Termine di presentazione domande di contributo)

1. Al fine di consentirne la necessaria istruttoria e la conseguente deliberazione, le domande di concessione contributo economico dovranno essere depositate presso la Segreteria dell'Ordine almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento.

Articolo 7 (Modalità di erogazione contributo)

1. Nel caso in cui il contributo sia concesso fino all'importo di € 500,00 (euro cinquecento), esso sarà corrisposto in unica soluzione e fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 8 comma 2 lettere c) e d) del presente regolamento non comporterà ulteriori adempimenti o verifiche.
2. in tutti gli altri casi, il contributo deliberato sarà corrisposto in due tranche: dapprima il 50% e, successivamente, previo documentato rendiconto, il restante 50%.
3. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa, questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

Articolo 8 (Rendiconto e controllo)

1. Il rendiconto dell'iniziativa, con documentata indicazione delle spese e delle entrate, deve essere trasmesso, non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, al Tesoriere, il quale, previa verifica della documentazione trasmessa e sulla scorta di ogni utile informazione a lui pervenuta, se non sussistono ragioni ostative, provvede alla erogazione del residuo importo. Il rendiconto e la documentazione verranno pubblicati sul sito internet dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. Su relazione del Tesoriere, con motivato provvedimento, il Consiglio delibera la revoca, anche parziale, del contributo concesso e il conseguente recupero degli importi versati:
 - a) se l'iniziativa programmata non si sia svolta;
 - b) se il rendiconto non viene presentato entro il termine di 30 giorni, senza giustificato motivo e, comunque, inutilmente decorsi giorni 60 dalla data di conclusione dell'iniziativa;

c) nei casi in cui il contributo venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato erogato;

d) in tutti i casi in cui la domanda di concessione del contributo o il rendiconto dell'iniziativa risultino fondati su dichiarazioni mendaci o falsi documenti.

Articolo 9 (Patrocinio ed uso del logo)

1. Il logo dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena non può essere utilizzato da terzi senza espressa autorizzazione del Consiglio.

2. La concessione del patrocinio consiste nella facoltà di apporre su manifesti, atti, documenti o pubblicazioni la formula seguente: "con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena".

3. Il Consiglio, su motivata istanza del richiedente, può concedere il patrocinio e/o autorizzare l'uso del logo esclusivamente per singole iniziative.

4. La sola concessione del patrocinio non dà diritto a contributi finanziari o a supporti organizzativi per lo svolgimento delle iniziative programmate.

5. In ogni caso, la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine dell'Ordine. Ove la loro permanenza contrasti con gli interessi dei Chimici e dei Fisici e le finalità dell'Ordine, la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo saranno revocate, con conseguente obbligo per il destinatario di rimuovere dai manifesti e dagli altri strumenti di informazione pubblicitaria ogni riferimento all'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena.

Articolo 10 (Esonero da responsabilità)

1. La concessione del contributo, del patrocinio o del logo, non comporta alcun coinvolgimento o responsabilità del Consiglio nella programmazione, organizzazione o gestione dell'iniziativa.
2. Il Consiglio non assume alcuna responsabilità e rimane estraneo anche rispetto ad ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.
3. La concessione del contributo, del patrocinio o del logo resta vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati ed all'effettivo e coerente svolgimento dell'iniziativa programmata.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena, entra in vigore nel momento della sua approvazione e si applica, sino a modifica o revoca, a tutte le concessioni di contributo, logo o patrocinio successive a tale momento.

APPROVATO IN DATA 02 FEBBRAIO 2021